



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.68

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N. 1 RECANTE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 2000, N. 44 E 24 MAGGIO 2012, N. 7. FUSIONE DEL COVAR14 NEL CONSORZIO DI AREA VASTA COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, CON ESCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. GESTIONE CONSORTILE DELLA TARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **09:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	AGOSTINI GRAZIANA	Sì
FIUME TERESA	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
SPATRISANO ANTONIO	No - Giust.	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	CALANDRA BRUNO	Sì
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assume la Presidenza **LOMBINO NAZARENO**, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**
Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 70 del 15/11/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N. 1 RECANTE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 2000, N. 44 E 24 MAGGIO 2012, N. 7. FUSIONE DEL COVAR¹⁴ NEL CONSORZIO DI AREA VASTA COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, CON ESCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. GESTIONE CONSORTILE DELLA TARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI.**

”

L'Assessore Di Tommaso Giovanni illustra il presente punto all'ordine del giorno leggendo un documento che poi consegna al Segretario comunale ai fini della verbalizzazione e il cui testo è di seguito riportato:

"In questa delibera di Consiglio andiamo ad approvare una convenzione per la gestione dei rifiuti che è stato concordato con tutti i consorzi.

La rivisitazione della convenzione è stata approvata anche dalla Regione, corretta e integrata dal Covar permettendo a Pegaso 3 di rimanere partecipata. Così da continuare il servizio in essere.

Avendo la Regione imposto un crono-programma di 3 mesi, a partenza da luglio 2019, entro i quali tutti i consorzi regionali sarebbero confluiti in AREA VASTA, è stato necessario adeguarsi al provvedimento.

Tuttavia, essendo cambiata la giunta regionale, il processo di costituzione di AREA VASTA si è interrotto in quanto l'attuale assessore regionale all'ambiente, richiede qualche mese per revisionare e prendere decisioni rispetto alla legge 1 in materia 'gestione dei rifiuti'.

Il Consorzio, volendo rispettare il crono-programma imposto dalla legge, ha quindi preso l'iniziativa di procedere con la stesura di una convenzione e di uno statuto.

La convenzione con il Covar è scaduta ed è attualmente in proroga. Il Covar, in questa fase intermedia, si occupa della regolare e straordinaria gestione dei rifiuti, nonché della responsabilità civile e penale ad essa collegata.

La proposta del Consiglio è quella di approvare la delibera con i relativi allegati (convenzione e statuto) in attesa che la Regione si pronunci sulla legge 1, per entrare in AREA VASTA, in maniera definitiva."

Il Consigliere Calandra Bruno afferma che è necessaria una riflessione su punto, magari in apposita Commissione. Afferma di essere sempre stato contrario al COVAR ed esprime il proprio voto contrario.

Il Consigliere Melino prende atto della normativa ma si dimostra critico verso un nuovo soggetto con conseguente probabile aumento inutile di costi pubblici.

Esaurita la discussione;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Vice Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N.12
VOTI FAVOREVOLI	N.11
VOTI CONTRARI	N.1 (Calandra Bruno)
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 70 del 15/11/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N. 1 RECANTE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 2000, N. 44 E 24 MAGGIO 2012, N. 7. FUSIONE DEL COVAR14 NEL CONSORZIO DI AREA VASTA COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, CON ESCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. GESTIONE CONSORTILE DELLA TARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI.**

”

Prima di chiudere la seduta, il Sindaco saluta il Segretario Comunale che, dalla data del 1° dicembre 2019, è stato nominato Segretario Generale del Comune di Volpiano. Il consiglio comunale si unisce ai ringraziamenti per il lavoro svolto; ringraziamenti che sono poi ricambiati dallo stesso Segretario per la bella e qualificante esperienza nel Comune di Candiolo.

Il Consiglio Comunale chiude la seduta alle ore 10,45



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 70

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L' ASSESSORE

L' ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 15/11/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2018, N. 1 RECANTE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 2000, N. 44 E 24 MAGGIO 2012, N. 7. FUSIONE DEL COVAR14 NEL CONSORZIO DI AREA VASTA COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, CON ESCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. GESTIONE CONSORTILE DELLA TARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI.

PREMESSO che

- L'art. 52 del D.lgs 446/1992, comma 5 statuisce che i regolamenti comunali possono disporre che *a) l'accertamento* dei tributi venga svolto mediante le forme associate previste dal TUEL, *b) che l'accertamento e la riscossione* dei tributi e di tutte le entrate venga affidato a proprie società *in house*;
- l'art.1, comma 691 della Legge n. 147/2013 istitutiva della TARI dispone che, in deroga all'art. 52 , comma 5, del D.lgs 446/1992, la gestione unitaria di tale tributo può essere affidata al Soggetto che alla data del 31.12.2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARES;
- In virtù di tale deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, questo Comune ha individuato nel Covar14 il Soggetto Concessione della gestione delle fase volontaria e accertativa della riscossione TARI;

PRESO ATTO che:

- la Regione Piemonte, con Legge del 10 gennaio 2018, n. 1 recante *Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*, ha disposto il riordino degli ambiti territoriali ottimali riorganizzandoli a livello provinciale attraverso la fusione degli attuali consorzi di bacino - statuendo, più precisamente - al comma 1 dell'art. 33 che “ *Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge -omissis a) e b) - c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002-*”;
- Covar14, unitamente ai Consorzi della medesima provincia, istituiti dalla Legge Regione Piemonte n. 24/2002, sarà oggetto di un percorso di aggregazione finalizzato alla loro trasformazione in un unico Ente di governo di dimensioni coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Torino, escluso quello del Comune Capoluogo;
- lo schema di Convenzione tipo del costituendo Consorzio di Area Vasta allegato alla Legge regionale n. 1/2018, all'art. 2, comma 5 ha confermato che in presenza di apposita pattuizione, la tariffa rifiuti può continuare ad essere riscossa dal nuovo ente di governo del sistema dei rifiuti;
- in tema di soppressione di enti pubblici la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se l'estinzione è disposta “previo trasferimento” delle finalità e del complesso delle posizioni giuridiche dell'ente soppresso in capo ad altro organismo, come nel caso di specie, la successione avviene a titolo universale, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante. (così: Cass., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 535; sez. I, 7 marzo 1995, n. 2660).

RILEVATO che

- la costituzione per fusione del Consorzio di Area Vasta darà origine ad una successione a titolo universale in virtù della quale il nuovo ente subentrerà in tutti i rapporti giuridici in corso, compresi quelli attivi e passivi che saranno registrati nelle scritture contabili di Covar14 al momento della sua trasformazione;
- ciò comporta, nel dettaglio, il subentro del nuovo Ente di governo nella titolarità della partecipazione nella società Pegaso03 s.r.l., nella misura detenuta dal Covar14 alla data della sua soppressione, e in generale in tutti gli impegni giuridici assunti in precedenza da quest'ultimo,

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

compresi quelli assunti con i Comuni dell'ex ambito ottimale a mezzo di accordi scritti di varia natura;

ATTESO che la determinazione della Tari è influenzata:

- 1) dal costo dell'appalto per la raccolta rifiuti;
- 2) da diversi aspetti legati all'organizzazione del servizio di competenza dell'Ente di governo e più precisamente da:
 - a) la misurazione (presunta o puntuale) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico,
 - b) l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, (con conseguente dilatazione dei servizi in privativa e per l'effetto della sfera dei soggetti passivi d'imposta);
 - c) il compostaggio e altre forme di green economy (con conseguente riduzione dell'ammontare del tributo).

RAVVISATO che, stante i suddetti vincoli, il legislatore ha riunito in *un'unica* funzione fondamentale le due attività indicate alla lett. f), comma 27, art. 14 L 122/2010 ss.mm.ii, ossia l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, stabilendo, al successivo comma 28, l'obbligo per i comuni sino a 5000 abitanti di gestirle anche in forma associata.

DATO ATTO che l'esternalizzazione a forme associative delle funzioni fondamentali degli enti locali, incontra il favore legislativo, anche a livello regionale, e in particolare nella Legge 28 settembre 2012, n. 11 "*Disposizioni organiche in materia di enti locali*", che la definisce modulo idoneo a conseguire il duplice obiettivo della *semplificazione amministrativa* e del *contenimento della spesa pubblica*.

RITENUTO che la decisione di questa Amministrazione di proseguire in direzione dell'associazionismo permette di conservare i livelli di efficienza raggiunti dal Covar14 con l'istituzione di un'unica struttura preposta all'espletamento degli aspetti complementari e collaterali alla funzione della riscossione della TARI e al coordinamento della partecipazione in Pegaso03,

PRESO ATTO che tali risultati sono riconducibili all'adozione da parte del Covar14 delle seguenti scelte organizzative:

- 1) individuazione in un *unico* Ufficio, in seno alla struttura consortile, preposto:
 - a) al controllo analogo e alla supervisione giuridico-qualitativa dell'operato della società, responsabile di tutti gli adempimenti di legge (quali, a titolo esemplificativo, la ricognizione delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP e il controllo della conformità delle decisioni adottate dagli organi di Pegaso allo Statuto societario);
 - b) predisposizione delle bozze di atti di competenza dei comuni aventi ad oggetto decisioni che riguardano la società Pegaso03;
 - c) alla valutazione di congruità ex art. 192, comma 2 del Codice degli appalti de costi della partecipata;
 - d) alla supervisione dei provvedimenti in autotutela quali rettifiche ed annullamenti di avvisi, accertamenti e ingiunzioni;
 - e) alla conclusione di accertamenti con adesioni anche giudiziali, e mediazioni stragiudiziali fino ai 50.000 €;
 - f) adeguamenti e aggiornamenti normativi dei regolamenti della TARI,
- 2) valorizzazione di figure professionali interne al Covar14, e che transiteranno nel Consorzio di Area Vasta, già impiegate nelle seguenti attività a tutela del credito tributario
 - a) procedure concorsuali che colpiscono le utenze morose del territorio,

- b) rappresentanza e difesa dell'ente avanti le Commissioni Tributarie, con risorse interne in virtù dell'art. 11, comma 3 del D.lgs 546/1992;
- c) contenzioso stragiudiziale, con il ricorso alla mediazione prevista dall'art. 17bis del medesimo decreto, o all'istituto dell'accertamento con adesione;
- d) attribuzione della Responsabilità del Tributo ad un'unica figura professionale, facilitando la generazione e la trasmissione massiva, anche informatizzata, degli atti impositivi, mediante l'apposizione multipla della firma digitale e l'invio da un unico *account* di posta elettronica certificata da trasmettere ai contribuenti ai sensi del novellato art. 60 del d.p.r. n. 600/1973,

CONSIDERATO che

- in assenza di apposita convenzione a disciplina della riscossione della TARI, richiesta dall'art. 2, comma 5 della Convenzione citata, che vada ad integrare i compiti già assegnati all'Area Vasta dall'art. 8 della Legge Regionale n. 1/2018, la sua Assemblea sarà tenuta, in sede di ricognizione annuale ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, a disporre la dismissione della propria partecipazione nella società Pegaso03, non ricorrendo il vincolo di scopo che lega l'oggetto principale della società (attività di riscossione delle entrate) alle finalità istituzionali dell'ente partecipante (che corrisponde alla *governance* dei servizi di igiene urbana senza includere la riscossione della relativa tassa) che possa legittimare, ai sensi dell'art. 4 del TUSP, il mantenimento delle quote.
- l'adozione intempestiva della convenzione può causare gravi criticità nella gestione della TARI, quali ad esempio soluzioni di continuità nella funzione di accertamento e di riscossione, specie nella fase immediatamente successiva al passaggio delle competenze del Covar14 al Consorzio di Area vasta istituito dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018
- in vista della trasformazione dei Consorzi di bacino in un unico ente competente a livello di area vasta della *governance* del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, disposta dalla Legge Regionale n. 1/2018, posto che questa Amministrazione, alla data del 31.12.2013 aveva delegato a Covar14 la gestione della tassa comunale dei rifiuti, può decidere di mantenere l'esternalizzazione di tale funzione avvalendosi del nuovo ente di governo;
- che la decisione di assegnare la gestione della TARI al nuovo Consorzio incaricato per legge della *governance* dei rifiuti consente di poter estendere anche a Comuni estranei all'attuale ambito ottimale, che manifestino interesse in tal senso, la gestione a livello consortile della TARI ampliando il bacino di utenza a tutto il territorio della Città metropolitana di Torino, escluso il Comune Capoluogo, incrementando i livelli di efficienza.

PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del 26 novembre 2018 il Covar14 ha approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata della TARI;

RITENUTO di procedere all'approvazione del medesimo schema di Convenzione al fine di aderire alla gestione associata della TARI a livello consortile, posto che, nel caso dei Comuni dell'ambito Covar14, la decisione di proseguire il percorso dell'associazionismo permette di conservare i livelli di efficienza raggiunti dal Covar14 con l'istituzione di un'unica struttura preposta all'espletamento degli aspetti complementari e collaterali alla funzione della riscossione della TARI e al coordinamento della partecipazione in pegaso03,

RITENUTO che tali risultati sono riconducibili all'adozione da parte del Covar14 delle seguenti scelte organizzative:

- 1) individuazione in un *unico* Ufficio, in seno alla struttura consortile, preposto:

- a) al controllo analogo e alla supervisione giuridico-qualitativa dell'operato della società, responsabile di tutti gli adempimenti di legge (quali, a titolo esemplificativo, la ricognizione delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP e il controllo della conformità delle decisioni adottate dagli organi di Pegaso allo Statuto societario);
 - b) predisposizione delle bozze di atti di competenza dei comuni aventi ad oggetto decisioni che riguardano la società Pegaso03;
 - c) alla valutazione di congruità ex art. 192, comma 2 del Codice degli appalti de costi della partecipata;
 - d) alla supervisione dei provvedimenti in autotutela quali rettifiche ed annullamenti di avvisi, accertamenti e ingiunzioni;
 - e) alla conclusione di accertamenti con adesioni anche giudiziali, e mediazioni stragiudiziali fino ai 50.000 €;
 - f) adeguamenti e aggiornamenti normativi dei regolamenti della TARI,
- 3) valorizzazione di figure professionali interne al Covar14, e che transiteranno nel Consorzio di Area Vasta, già impiegate nelle seguenti attività a tutela del credito tributario
- a) procedure concorsuali che colpiscono le utenze morose del territorio,
 - b) rappresentanza e difesa dell'ente avanti le Commissioni Tributarie, con risorse interne in virtù dell'art. 11, comma 3 del D.lgs 546/1992;
 - c) contenzioso stragiudiziale, con il ricorso alla mediazione prevista dall'art. 17bis del medesimo decreto, o all'istituto dell'accertamento con adesione;
- 3) attribuzione della Responsabilità del Tributo ad un'unica figura professionale, facilitando la generazione e la trasmissione massiva, anche informatizzata, degli atti impositivi, mediante l'apposizione multipla della firma digitale e l'invio da un unico *account* di posta elettronica certificata da trasmettere ai contribuenti ai sensi del novellato art. 60 del d.p.r. n. 600/1973,

CONSIDERATO che

- in assenza di apposita convenzione a disciplina della riscossione della TARI, richiesta dall'art. 2, comma 5 della Convenzione citata, che vada ad integrare i compiti già assegnati all'Area Vasta dall'art. 8 della Legge Regionale n. 1/2018, la sua Assemblea sarà tenuta, in sede di ricognizione annuale ex art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, a disporre la dismissione della propria partecipazione nella società Pegaso03, non ricorrendo il vincolo di scopo che lega l'oggetto principale della società (attività di riscossione delle entrate) alle finalità istituzionali dell'ente partecipante (che corrisponde alla *governance* dei servizi di igiene urbana senza includere la riscossione della relativa tassa) che possa legittimare, ai sensi dell'art. 4 del TUSP, il mantenimento delle quote.
- l'adozione intempestiva della convenzione può causare gravi criticità nella gestione della TARI, quali ad esempio soluzioni di continuità nella funzione di accertamento e di riscossione, specie nella fase immediatamente successiva al passaggio delle competenze del Covar14 al Consorzio di Area vasta istituito dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018
- in vista della trasformazione dei Consorzi di bacino in un unico ente competente a livello di area vasta della *governance* del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, disposta della Legge Regionale n. 1/2018, le Amministrazioni che al 31.12.2013 avevano delegato a Covar14 la gestione della tassa comunale dei rifiuti, possono decidere di mantenere l'esternalizzazione di tale funzione avvalendosi del nuovo ente di governo;
- che la decisione di assegnare la gestione della TARI al nuovo Consorzio incaricato per legge della *governance* dei rifiuti consente di poter estendere anche a Comuni estranei all'attuale ambito

ottimale, che manifestino interesse in tal senso, la gestione a livello consortile della TARI ampliando il bacino di utenza a tutto il territorio della Città metropolitana di Torino, escluso il Comune Capoluogo.

CONSIDERATO che

Oltre a normare i rapporti tra le parti, la convenzione in oggetto propone la disciplina di istituti quali la riscossione coattiva e l'accertamento con adesione che costituiscono materia regolamentare in forza, rispettivamente, dell'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dell'articolo 50 Legge [27 dicembre 1997 n. 449](#) comma 1, che dispone che *“Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”*

RITENUTO che al fine di conferire cogenza a tali istituti occorre recepire gli articoli 9 e 10 dello schema di convenzione richiamato in premessa, in seno al Regolamento comunale della TARI, approvato con delibera di Consiglio comunale n 10/2014, n. 58/2014 e n. 11/2018, introducendo dopo l'articolo 19 rubricato “Accertamenti” l'articolo 19 *bis* rubricato “Accertamento con adesione” con il seguente testo:

1. *Il Comune autorizza il Consorzio Covar14 a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.*
2. *L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura “consensuale” o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.*
3. *Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.*
4. *Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.*
5. *L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.*
6. *La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell'ultima rata. In tal caso l'adesione del contribuente all'accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.*
7. *Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dall'art 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dal successivo art. 20.*
8. *Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.*

9. *L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.*
10. *Se l'accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell'aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.*
11. *Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell'applicazione delle sanzioni.*
12. *L'accertamento con adesione può realizzarsi:*
- a. come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;*
 - b. come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.*
13. *In entrambi i casi l'istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall'istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d'ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell'ufficio di concordare la pretesa accertativa.*
14. *In caso di impugnazione dell'avviso di pagamento o dell'avviso di accertamento, l'istruttoria deve concludersi:*
- a. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
 - b. entro l'udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell'art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
15. *All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.*
16. *Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.*

RITENUTO altresì di

Sostituire i commi dal 3 al 7 dell'articolo 20 del Regolamento in esame rubricato "riscossione coattiva" che dispongono :

3. *In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

- a) gli interessi di mora nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;*
- b) le spese per la produzione degli atti inviati nella misura della ripetibilità delle spese di notifica effettuata tramite servizio postale;*
- c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e procedure immobiliari) non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i.).*

4. *Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.*

5. *La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.*
6. *In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.*
7. *Non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di istruttoria effettuata sulla base delle informazioni e degli strumenti in possesso del Consorzio, anche mediante la collaborazione del Comune, non si rilevino beni aggredibili.*

Con il seguente testo:

3. *Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di riscossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comunque denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. R.D. 639/1910 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex titolo. II del D.P.R. 602/1973.*
4. *A seguito dell'accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali.*
5. *La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione degli avvisi di accertamento.*
6. *Se trattasi di Utenze Non Domestiche, la notifica dell'ingiunzione va eseguita via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 con spesa a carico dell'ingiunto*
7. *Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste dalle norme di legge vigenti.*

b) modificare l'art. 20 del Regolamento con i seguenti commi dall'8 al 21, volti disciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumento dell'ingiunzione fiscale:

8. *L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:*

- a. *l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;*
- b. *l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;*
- c. *l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;*
- d. *l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge*
- e. *le modalità di pagamento.*

9. *Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l'avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.*

10. *Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.*

11. *Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.*

12. *Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:*

- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;
13. Su richiesta dell'ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.
14. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:
- a. a €60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di €7.000;
- b. a €200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad €7.000;
15. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a €7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a €7.000,00.
16. La dilazione dei debiti superiori ad €30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).
17. In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).
18. Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima €60	36	3 anni
200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima €200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima €200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima €200	72	6 anni

19. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.
20. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase

esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, 1° c. del D.lgs 267/2000, espressi per competenza alla proposta di deliberazione in esame;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di Convenzione (*Allegato 1*) mirato a *a)* garantire l'adempimento senza soluzioni di continuità della relativa funzione, anche nella fase immediatamente successiva al passaggio delle competenze del Covar14 al Consorzio di Area vasta istituito dall'art. 7 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018, *b)* consentire all'Ente di Area vasta di subentrare a Covar14 nella posizione di Soggetto gestore del tributo al 31.12.2013 – legittimata dall'art.1, comma 691 della Legge n. 147/2013- e di continuare a svolgere, per conto di questo Comune, l'accertamento e la riscossione della TARI; *c)* integrare le competenze istituzionali indicate nell'art. 8 della Legge Regionale n. 1/2018 e assicurare, sin dall'atto della costituzione del nuovo Ente per la *governance* dei rifiuti, la presenza delle condizioni (*vincolo di scopo*) dettate dall'art. 4 del D.lgs 175/2016 per il mantenimento, in sede di ricognizione annuale ex art. 20 del medesimo Testo Unico, della partecipazione in Pegaso03;
- 2) di dare atto che il Consorzio si impegna a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, ad un costo non superiore a quello indicato per l'attività di riscossione della TARI nel Piano Finanziario del 2018 fatta salva la revisione prezzi;
- 3) di dare altresì atto che il costo complessivo per il funzionamento dell'attività in oggetto sarà determinato entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento e verrà imputato nel Piano Finanziario del Comune, predisposto dal Consorzio secondo il d.p.r. n. 158/1999;
- 4) di disporre che gli effetti della Convenzione oggetto della presente deliberazione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2020;
- 5) di dare atto che la Convenzione sopra indicata verrà sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di CANDIOLO nella figura del Sindaco pro tempore;
- 6) Di recepire in seno al Regolamento comunale della TARI, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10/2014, n. 58/2014 e n. 11/2018, la disciplina contenuta nel testo della convenzione che costituisce materia regolamentare:
 - a) introducendo dopo l'articolo 19 rubricato "Accertamenti" l'articolo 19 bis rubricato "Accertamento con adesione" con il seguente testo composto da 16 commi:

1. *Il Comune autorizza il Consorzio Covar14 a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.*
2. *L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura "consensuale" o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.*
3. *Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.*
4. *Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.*

5. *L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.*
6. *La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell'ultima rata. In tal caso l'adesione del contribuente all'accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.*
7. *Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dall'art 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dal successivo art. 20.*
8. *Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.*
9. *L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.*
10. *Se l'accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell'aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.*
11. *Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell'applicazione delle sanzioni.*
12. *L'accertamento con adesione può realizzarsi:*
 - a. *come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;*
 - b. *come strumento di reconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.*
13. *In entrambi i casi l'istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall'istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d'ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell'ufficio di concordare la pretesa accertativa.*
14. *In caso di impugnazione dell'avviso di pagamento o dell'avviso di accertamento, l'istruttoria deve concludersi:*
 - a. *entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
 - b. *entro l'udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell'art. 17bis del D.lgs 546/1997;*

15. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.

16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.

b) sostituendo il testo dei commi dal 3 al 7 dell'articolo 20 del Regolamento in vigore rubricato "riscossione coattiva" che dispongono :

1. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:

a) gli interessi di mora nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;

b) le spese per la produzione degli atti inviati nella misura della ripetibilità delle spese di notifica effettuata tramite servizio postale;

c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e procedure immobiliari) non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000 e s.m.i.).

4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

7. Non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di istruttoria effettuata sulla base delle informazioni e degli strumenti in possesso del Consorzio, anche mediante la collaborazione del Comune, non si rilevino beni aggredibili.

Con il seguente testo:

3. Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di riscossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comunque denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n R.D. 639/1910 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex titolo. II del D.P.R. 602/1973.

4. A seguito dell'accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali.

5. La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione degli avvisi di accertamento.

6. Se trattasi di Utenze Non Domestiche, la notifica dell'ingiunzione va eseguita via PEC ex art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 con spesa a carico dell'ingiunto

7. Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste dalle norme di legge vigenti.

b) modificare l'art. 20 del Regolamento con i seguenti commi dall'8 al 21, volti disciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumento dell'ingiunzione fiscale:

21. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:

f. l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;

g. l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;

- h. l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;
- i. l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge
- j. le modalità di pagamento.
22. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l'avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.
23. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.
24. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.
25. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:
- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;
26. Su richiesta dell'ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.
27. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:
- a. a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
- b. a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;
28. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.
29. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).
30. In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).
31. Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60		

<i>200 - 7.000 utenze non domestiche</i> <i>Rata minima € 200</i>	<i>36</i>	<i>3 anni</i>
<i>7.001 – 30.000 tutte le utenze</i> <i>Rata minima € 200</i>	<i>60</i>	<i>5 anni</i>
<i>> 30.000 tutte le utenze</i> <i>Rata minima € 200</i>	<i>72</i>	<i>6 anni</i>

32. *La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.*

33. *In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
LOMBINO NAZARENO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE